



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

Al Ministero della cultura

Soprintendenza speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

***e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica***

**Direzione Generale valutazioni
ambientali**

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Regione Puglia

**Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio**

**Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio**

Servizio autorizzazioni ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 7414] Controdeduzioni al parere della Soprintendenza MIC – Soprintendenza speciale per il PNRR del 9.11.2023 prot. n. 0026361-P – Proponente HEPV06 S.r.l. - Progetto di un impianto integrato agrovoltaiico, denominato “SPOT_40” di potenza nominale pari a 66 MW da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE), linee elettriche interrate nel Comune di Salice Salentino (LE) e le opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) e Avetrana (TA)

In relazione al prefato oggetto si argomenta quanto segue.

1. Nel suo parere la Soprintendenza descrive una realtà statica e inalterata, disancorata dall'attuale contesto paesaggistico-culturale, caratterizzato da una pesante degenerazione delle diverse componenti naturalistiche, soggette non solo all'evoluzione dell'attività umana che, inevitabilmente interagisce con il paesaggio ma, altresì, a una mutazione genetica determinata da fenomeni invasivi e devastanti come la Xylella fastidiosa.

A tal uopo, si riporta integralmente la disamina tecnica attuale degli aspetti paesaggistico-culturali più critici della zona interessata dall'impianto agrovoltaiico progettato da HEPV06 S.r.l., in cui si evidenzia l'attuale e documentato stato dei luoghi.

2.

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestaleroccocarella.it/>

Osservazioni sulle considerazioni che hanno motivato il parere negativo inerente la fattibilità di un impianto agrovoltaico nel Tavoliere Salentino, denominato SPOT_40

Dicembre 2023

Dott. For. Rocco Carella



INDICE

- **1. Introduzione** pag. 4

- **2. Osservazioni sulle CONSIDERAZIONI espresse nel parere tecnico** pag. 5
 - **2.1 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata alle pagg. 6-7 del parere tecnico** pag. 5

 - **2.2 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata alla pag. 8 del parere tecnico** pag. 13

 - **2.3 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata nella parte finale della pag. 8 del parere tecnico** pag. 16

- **3. Conclusioni** pag. 18

BIBLIOGRAFIA pag. 20

Indice delle Figure

Figura 1: pag. 7

Figura 2: pag. 8

Figura 3: pag. 9

Figura 4: pag. 12

Figura 5: pag. 13

Figura 6: pag. 15

1. Introduzione

Nell'analisi vengono evidenziati alcuni aspetti relativi al parere tecnico negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inerente l'istruttoria relativa alla realizzazione di un impianto integrato agrovoltaico denominato SPOT_40 da realizzarsi in territorio di Veglie (LE) della potenza di 66 MW, con linee elettriche interrate in territorio di Salice Salentino (LE) e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei territori di Erchie (BR) e Avetrana (TA).

2. Osservazioni sulle CONSIDERAZIONI espresse nel parere tecnico

Si riportano alcune osservazioni sulle considerazioni che hanno motivato il parere contrario alla realizzazione dell'opera in oggetto.

2.1 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata alle pagg. 6-7 del Parere tecnico

“CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce riportato nel parere del 19/08/2022 e confermato nel parere del 25/10/2023, in cui ha evidenziato tra l'altro che il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile, che costituiscono, insieme alla fitta rete di tracciati viari interpoderali, centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della proprietà fondiaria, spesso in continuità di insediamenti antichi o medioevali. La ricognizione effettuata dalla componente Soprintendenza ABAP sui beni archeologici, all'interno di un buffer di 5 km rispetto all'area interessata dal progetto, riporta un censimento estremamente denso di beni che contribuiscono a definire un paesaggio *“espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).”

La CONSIDERAZIONE in esame descrive un paesaggio rurale ricco di valore, in cui tra gli aspetti di maggior valore vengono indicati in particolare gli ampi vigneti destinati a produzioni vinicole di qualità e il ricco sistema di masserie, tipico del peculiare distretto del Tavoliere Salentino generalmente indicata come Terra d'Arneo. In particolare nella parte finale della CONSIDERAZIONE viene rimarcato come il paesaggio sia ricco di identità, e come tale carattere identitario sia la risultante dell'interazione di fattori naturali e ambientali, evidentemente valutata come interazione positiva e favorevole alla qualità paesaggistica del contesto.

In merito a quanto indicato sono doverose alcune importanti precisazioni. Il contesto paesaggistico illustrato non tiene conto di importanti processi e dinamiche in corso negli ultimi lustri, che rendono quanto meno opinabile la qualità indicata, e in particolare la poc'anzi sottolineata identità di un paesaggio in cui gli elementi naturali, umani interagiscono in modo armonico. La descrizione riportata che poteva risultare calzante per descrivere lo scenario paesistico del territorio

considerato in un passato relativamente recente, non tiene però per nulla in considerazione dei gravi processi di alterazione in corso da alcuni lustri, e che allo stato attuale restituiscono una realtà abbastanza differente delle cose, e che di seguito si provvede ad evidenziare.

Alterazione determinata da *Xylella fastidiosa*

Innanzitutto viene omesso il fortissimo impatto determinato ormai da un decennio sugli uliveti salentini, dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'ulivo (CoDiRo) causato da *Xylella fastidiosa*, che ha fortemente rimaneggiato il patrimonio olivicolo anche in Terra d'Arneo, e più specificamente nei territori comunali interessati dal progetto in esame. Va a questo punto precisato come, pur facendo la considerazione citata esclusivo riferimento ai vigneti, in realtà il paesaggio colturale salentino è dato da una mescolanza di uliveti, vigneti e seminativi non irrigui, che si alternano, diventando dominanti ora l'una ora l'altra tipologia, a seconda del substrato pedologico, infatti estremamente variabile nel Tavoliere Salentino. Ora, nella CONSIDERAZIONE riportata viene omesso come gli uliveti, siano al pari del vigneto, le colture legnose agrarie più rappresentative del contesto rurale in esame. Va altresì evidenziato, come siano gli uliveti semi-intensivi tradizionali a rappresentare l'aspetto più interessante per la naturalità (a cui nella CONSIDERAZIONE si fa riferimento come importante valore) e a garantire i livelli di biodiversità di un contesto ecosistemico fortemente semplificato ed estremamente impoverito nel suo paesaggio vegetale originario. Per quanto detto, nel momento in cui gli uliveti dell'area in cui si rinviene il sito progettuale relativo alle opere principali, e più in generale in area vasta, appaiono, come ora sono, fortemente compromessi dal batterio, al punto che diffusi sono nell'area i processi di eradicazione di interi uliveti, non può non constatarsi come tutto ciò si traduca in una evidente e importante perdita/alterazione/compromissione di uno degli elementi identitari del paesaggio rurale, in grado come detto di assolvere contemporaneamente anche una fondamentale funzione naturalistica e di conservazione della biodiversità nel povero scenario naturalistico rappresentato dall'area in esame, ma più in generale dall'intero Tavoliere Salentino, infatti uno dei distretti del territorio regionali più lacunosi in termini di presenza di ambienti naturali e semi-naturali.



Figura 1 – Uliveto impattato in modo evidente da *Xylella fastidiosa*. Territorio di Veglie, primavera 2023.



Figura 2 – Catasta derivante dal residuo di uliveto irrimediabilmente compromesso dal batterio, completamente eradicati e cippati. Territorio di Veglie, primavera 2023.

Alterazione determinata dall'intensificazione delle pratiche agricole (intensivizzazione)

L'intensivizzazione agricola è un processo evidentemente non certo circoscritto ai territori comunali interessati dal progetto, trattandosi di una dinamica che interessa in forme più o meno intense un po' tutto il Paese, palesandosi con manifestazioni differenti a seconda del contesto considerato. Tuttavia, in contesti quali il Tavoliere Salentino, distretto in cui il progetto in esame si colloca, tale processo è apparso negli ultimi lustri particolarmente intenso. Questo processo nel Tavoliere Salentino, e anche nei territori comunali direttamente interessati dalle opere, si manifesta in particolare con due processi importanti: una progressiva scomparsa delle residuali forme di naturalità prima presenti nei campi e che giocavano un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità in contesti rurali e quindi già semplificati in termini ecosistemici, e una progressiva scomparsa di colture e forme di allevamento meno redditizie o comunque meno adatte alla meccanizzazione. In merito al primo aspetto, si nota come sia sempre più difficile oramai scovare all'interno delle campagne del Tavoliere Salentino, lembi di ambienti naturali e semi-naturali (macchie, praterie), o individui isolati spontanei arborei di quercia virgiliana (*Quercus*

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestaleroccocarella.it/>

virgiliana), che invece in un passato piuttosto recente (sino a circa dieci, quindici anni fa), risultavano decisamente più presenti, creando nicchie preziose per differenti gruppi faunistici. Il processo di intensivizzazione colturale negli ultimi anni, non ha risparmiato i macchioni di specie sclerofille che prima potevano ad esempio osservarsi lungo i muretti a secco o le strade interpoderali, o nemmeno piccole, ma preziose frazioni di lembi a dominanza erbacea (praterie), così importanti anche per specie floristiche di rilievo conservazionistico oltre che per specie ornitiche di interesse legate a tali ambienti. Quanto descritto, è avvenuto puntualmente anche nel peculiare settore del Tavoliere Salentino noto come Terra d'Arneo, e anche il territorio direttamente interessato dal progetto considerato palesa una quasi totale assenza di ambienti naturali e semi-naturali.




Figura 3 – Ambienti naturali e semi-naturali nel settore centro-meridionale del Tavoliere Salentino in cui ricade la Terra d'Arneo, dettaglio del territorio comunale di Veglie in cui sono collocati i lotti progettuali relativi alle opere principali (Elaborazione Studio Rocco Carella).

Questa dinamica, non riportata nella considerazione, come dimostrato ha fortemente impoverito, il già di per sé estremamente risicato patrimonio naturalistico del Tavoliere Salentino, causando oltre che un impoverimento di carattere estetico-paesaggistico delle campagne, soprattutto un ulteriore abbassamento dei suoi livelli di biodiversità e una ulteriore semplificazione dei suoi già modesti valori ecosistemici. Gli aspetti descritti, testimoniano pertanto un contesto paesistico-territoriale in cui i fattori ambientali ed umani non interagiscono in modo armonico e positivo, invece come la

CONSIDERAZIONE vorrebbe far intendere, e anzi in cui i fattori in esame interagiscono purtroppo proprio nella direzione opposta, resa palese dalla forte aggressione ai residuali valori naturalistici dell'area sacrificati all'altare di rese produttive sempre maggiori.

La dinamica di progressiva e sempre più spinta intensivizzazione agricola ha provocato nel distretto del Tavoliere Salentino ulteriori importanti alterazioni sul paesaggio del distretto considerato, a causa della sostituzione di tipologie colturali e di forme di allevamento meno redditizie con altre in grado di esaltare la produzione e più inclini alla meccanizzazione. Se la progressiva scomparsa di frutti minori ormai non più ricercati del mercato (sorbo, azzeruolo, pero, ecc.), ha di fatto contribuito ad esacerbare la forte perdita di biodiversità registrata negli ultimi anni nel Tavoliere Salentino, come già ampiamente argomentato, il fatto invece di puntare sempre più su forme di allevamento adatte a pratiche agricole sempre più intensive, ha determinato la scomparsa di forme di allevamento tradizionali e localmente diffuse nel Tavoliere Salentino, come il seminativo arborato, oppure l'uliveto consociato al vigneto. Il fenomeno in tal senso più importante è la sostituzione della tradizionale forma di allevamento ad alberello, particolarmente adatta alle non semplici condizioni bioclimatiche e talvolta anche pedologiche dell'area, a favore del metodo a spalliera. Doveroso a questo punto evidenziare come nella CONSIDERAZIONE citata ad un certo punto venga riportato *"...tra l'altro che il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino..."*, e quindi come il paesaggio vitivinicolo dell'area sia interpretato come uno degli aspetti di maggior pregio del paesaggio rurale dell'area, che più avanti nella CONSIDERAZIONE (come già più volte osservato) viene lodato per il suo carattere identitario. Anche su questo punto, viene però omesso un importante aspetto, e ovvero come, relativamente al paesaggio vitivinicolo dell'area, il suo carattere identitario si debba soprattutto alla permanenza di forme tradizionali di allevamento, particolarmente adatte al contesto bioclimatico-pedologico dell'area salentina, e che non a caso ha fatto sì che i vigneti del Tavoliere di Lecce (in particolare proprio dell'area della Terra d'Arneo) individuino uno dei 7 paesaggi rurali d'interesse storico pugliesi facenti parte del primo Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali d'Interesse Storico (AA.VV. 2010; MIPAAF, Rete Rurale Nazionale 2013).

Per quanto esposto, si comprende come la progressiva sostituzione della forma di allevamento ad alberello pugliese a favore del metodo a spalliera, comporti una progressiva ed inesorabile perdita del carattere tradizionale e identitario dei vigneti dell'area. In riferimento a quanto appena indicato, si evidenzia come ciò appaia in contrasto con l'ulteriore CONSIDERAZIONE del parere, riportata a pag. 10: "CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestalerocccarella.it/>

paesaggistica della Regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa, e che queste sono state individuate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione /valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della Cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttivi e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza i tutte le trasformazioni territoriali.”

Anche in questo caso, viene omesso il tutt'altro che trascurabile dettaglio, che nel caso del valore identitario dei vigneti dell'area, questo non sia attribuibile solo alla permanenza della coltura nell'area, ma soprattutto alla permanenza di forme di allevamento tradizionale (alberello pugliese). La progressiva riduzione dell'alberello pugliese a favore del metodo a spalliera più adatto alla meccanizzazione, come detto rappresenta una grave alterazione dell'identità di lunga durata a cui si fa riferimento nell'ultima CONSIDERAZIONE riportata. Ad avvalorare il tutto, si nota come il processo indicato con la conseguente perdita di valore e di carattere identitario del paesaggio rurale dell'area, sia già stato evidenziato nel PTCP della provincia di Lecce, e come il Parere stesso ad inizio pag. 13 riporti quanto segue: “- *le criticità maggiori del contesto sono legate all'ambito insediativo e alla salvaguardia dei caratteri originari, produttivi e paesaggistici, del paesaggio agrario, in particolare del vigneto; - il paesaggio agrario ha subito trasformazioni dei suoi caratteri originari dovute alla meccanizzazione, dai nuovi sesti d'impianto ed alla riduzione del ciclo produttivo.*” Dinamiche che se apparivano già negative al 2008, l'anno di adozione del PTCP provinciale, ora si mostrano con intensità ancor più drammatica a causa della progressiva e sempre più spinta intensivizzazione agricola registrata nell'area e più in generale nell'intero Tavoliere Salentino, come Già più volte rilevato.



Figura 4 – Ampie aree a vigneti a spalliera nel circondario del sito progettuale, primavera 2023.



Figura 5 – Vigneto ad alberello pugliese in abbandono nel circondario del sito progettuale, primavera 2023.

2.2 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata alla pag. 8 del Parere tecnico

“CONSIDERATO che per quanto attiene le *Componenti botanico-vegetazionali*, l'area di riferimento è caratterizzata dalla presenza a corona di vari boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e censiti come Beni paesaggistici dal PPTR, tra cui si segnalano le aree presso la *Masseria Castello Monaci e Masseria Case Aute, oltre ad un'area intorno alla Masseria La Cicerella*, nei pressi della sottostazione. In particolare il tracciato del cavidotto attraversa aree boschive lungo la strada SP107, individuata dal PPTR come *UCP Area di rispetto dei boschi*, che non rientra tra le aree considerate idonee ai sensi del R.R: 30 dicembre 2010 n. 24 “*Linee Guida per l'autorizzazione dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*”

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestaleroccocarella.it/>

Anche in questo caso si ritiene opportuno riportare le seguenti precisazioni. In primis si ricorda, come già evidenziato nel precedente paragrafo, come l'area di progetto interessi un contesto povero in termini di ambienti naturali e semi-naturali, in particolare in territorio di Veglie dove sono localizzate le opere principali, e come solo alcuni tratti della traccia del cavidotto si avvicinino a settori in cui si osserva una maggiore presenza di lembi residuali naturaliformi, in particolare in quei tratti nell'area della *macchia di Arneo*. Inoltre nella CONSIDERAZIONE in esame, in un passaggio si parla di attraversamento di aree boschive da parte del cavidotto: a tal proposito è importante evidenziare come nessuno dei nuclei boschivi tutelati dal PPTR sia attraversato dalla traccia del cavidotto, aspetto che comporterebbe inevitabilmente una grave alterazione per i nuclei eventualmente interessati e azioni degenerative quali rimozione della vegetazione, aumento della frammentazione, ecc.. Si sottolinea inoltre, come vengano citati più punti in cui il cavidotto attraversa la fascia di rispetto di boschi, mentre in realtà si osserva un solo interessamento pari a 120,05 m, rispetto ai totali 14 km corrispondente alla lunghezza complessiva dell'intera traccia del cavidotto, come si può evincere dalla figura riportato in seguito.




Figura 6 – Dettaglio della piccola frazione in cui il cavidotto intercetta la fascia di rispetto di un bosco (Elaborazione ARATO srl).

Oltre a questo aspetto quantitativo, ancora più importante è sottolineare come soprattutto in termini qualitativi gli interventi previsti nella fascia di rispetto in esame producano effetti ed impatti marginali, non in grado di alterare la potenzialità ambientale del tratto di fascia interessata. A questo punto è fondamentale contestualizzare dove avverrebbe la posa in opera del cavidotto, all'interno della fascia di rispetto del piccolo nucleo boschivo in esame - che si ricorda essere un piccolo nucleo arboreo di origine artificiale posto in prossimità dell'accesso ad una masseria, in cui tra l'altro si osservano anche specie alloctone e potenzialmente invasive, quali l'ailanto -. Nella CONSIDERAZIONE stessa viene evidenziato come i nuclei boschivi in questione si ritrovino lungo la SP 107, senza però rilevare come la posa in opera delle porzioni di cavidotto siano previste proprio lungo l'arteria provinciale considerata. Aspetto questo che evidentemente influenza in modo significativo la valutazione degli eventuali impatti, essendo posizionati gli interventi lungo un'infrastruttura e quindi in un'area di per sé già alterata e compromessa dal punto di vista ambientale. A parte questo, si ricorda inoltre come, le NTA del PPTR all'art. 63 (*Misure di*

salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi), più specificamente al punto a6) del comma 2, riportino quanto segue "... sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;"; e ancora come, specificamente alle prescrizioni del RR 24/2010 anch'esso citato nella CONSIDERAZIONE, le indicazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici relative alle aree annesse dei boschi riportino quanto segue "Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica."

Pertanto alla luce delle operazioni previste, dello stato della fascia di rispetto del lembo boschivo considerato, che non di certo mostra aspetti naturaliformi al suo interno, della localizzazione delle stesse proprio lungo la citata infrastruttura viaria e quindi in prossimità del settore di maggiore artificialità presente al suo interno, della sua tipologia specifica - trattandosi ovvero di linea a media tensione interrata sotto strada esistente, che va a costituire anche un'eccezione alle prescrizioni delle specifiche Misure di salvaguardia di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi in cui si fa riferimento alla realizzazione di elettrodotti (comma 2, a6, dell'Art. 63 delle NTA del PPTR, in precedenza riportato) -, gli interventi appaiono anche dal punto di vista qualitativo non in contrasto con la conservazione dei valori della fascia di rispetto in esame.

2.3 Osservazioni sulla CONSIDERAZIONE riportata alla parte finale della pag. 8 del Parere tecnico

"CONSIDERATO che oltre ai complessi edilizi, in adiacenza all'impianto risulta essere presente un elemento puntuale, un "*pagliaro*", di notevole pregio estetico, armonicamente inserito nel contesto, e tipica espressione del paesaggio rurale locale (*cf.* Analisi Paesaggio Agrario – pag. 25)"

Per la CONSIDERAZIONE in esame, si sottolinea come, in accordo a quanto richiesto dalle Linee Guida regionali in materia di Autorizzazione Unica, la relazione a cui si fa riferimento sia stata redatta proprio al fine di tutelare e conservare gli elementi ritenuti significativi del paesaggio rurale dell'area. Per quanto detto, si ricorda semplicemente come tutti gli elementi individuati nella relazione, e dunque lo stesso pagliaro a cui si fa esplicito riferimento nella CONSIDERAZIONE, siano stati individuati, descritti e opportunamente riportati su uno shapefile che restituisce il loro

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestaleroccocarella.it/>

esatto posizionamento, al fine della loro fattiva salvaguardia e conservazione in fase di realizzazione dell'opera.

3. Conclusioni

Nel presente approfondimento sono state riportate alcune puntualizzazioni in merito ad alcune delle CONSIDERAZIONI che hanno motivato il parere contrario alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Si è ritenuto riportare le precisazioni in oggetto, in quanto, come evidenziato nello studio, le stesse rendono opinabile il parere espresso sulla qualità e sull'integrità del paesaggio rurale del contesto in cui l'impianto andrebbe ad inserirsi, e che fondamentalmente appare il motivo generale che ha condotto al parere negativo. A parte alcuni aspetti marginali, anch'essi evidenziati e discussi nello studio (marginale interessamento di fascia di rispetto di un piccolo nucleo boschivo), non si rilevano infatti interferenze specifiche significative del progetto sui valori paesaggistici dell'area (le opere non interessano mai colture di pregio, e in particolare i più volte citati vigneti, così come gli aspetti più significativi del paesaggio rurale sono stati nelle specifiche relazioni preliminari opportunamente evidenziati e censiti, ai fini di una loro concreta tutela).

In particolare si è voluto dimostrare come allo stato attuale, il paesaggio del contesto in esame sia in modo importante influenzato da dinamiche di carattere recessivo, che ne hanno minato l'integrità, il carattere identitario, e anche l'armonico equilibrio tra fattori umani e naturali, a cui spesso le CONSIDERAZIONI del parere fanno riferimento, e come queste dinamiche sian in gran parte nell'area motivate da fenomeni mai citati nelle CONSIDERAZIONI, quali il grave impatto determinato dal CoDiRo e la sempre più spinta intensivizzazione colturale nell'area.

Quanto argomentato lascia pertanto comprendere come l'alterazione dell'integrità e del carattere identitario del paesaggio rurale dell'area, non sia assolutamente attribuibile in modo esclusivo agli impianti FER (di cui tra l'altro è impossibile visto il drammatico scenario ambientale globale, dimenticare l'assoluta necessità per contrastare la crisi climatica che sempre più si manifesta con conseguenze catastrofiche), ma anche molto e soprattutto a causa dei processi evidenziati. La puntuale omissione di questi aspetti fondamentali, hanno condotto alla descrizione del quadro paesaggistico riportato nelle CONSIDERAZIONI, non corrispondente però alla realtà delle cose, di conseguenza orientandone in modo errato e per molti versi forzato le valutazioni e conclusioni.

Studio ambientale-forestale Rocco Carella

<https://www.studioambientale-forestaleroccocarella.it/>

Dott. For. Rocco Carella



BIBLIOGRAFIA

AA.VV., a cura di Mauro Agnoletti, 2010 – *Paesaggi Rurali d'Interesse Storico. Per un Catalogo Nazionale*. Laterza: 473-475.

GAL Terra d'Arneo, 2008a – *I beni naturali*.

GAL Terra d'Arneo, 2008b – *I beni culturali*.

MIPAAF, Rete Rurale Nazionale 2007-2013 – *Atlante del Territorio Rurale. Dossier di Veglie*.

Pignatti S., 2002 - *Flora d'Italia*, Voll. I-III. Edagricole.

3. Quanto ai profili tecnico-giuridici richiamati dalla Soprintendenza occorre evidenziare quanto segue, soprattutto con riguardo alle motivazioni della sentenza Tar Puglia Lecce n. 1376/2022, le quali, già di per sé non condivisibili ed errate, sono state ampiamente superate e demolite dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Emblematiche, in tal senso, le recentissime pronunce del **Consiglio di Stato, nn. 8029/2023 e 8258/2023**, le quali confermano essenzialmente: il superamento delle Linee Guida del PPTR, la necessità di valutare la specificità dei progetti agrovoltaici in luogo del tradizionale paradigma tecnologico e impiantistico del fotovoltaico “a terra”, l’imprescindibilità del favor per le energie rinnovabili in ragione dei cambiamenti climatici in atto e dell’interesse pubblico alla tutela ambientale improntata alla salvaguardia del pianeta.

Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal Tar Puglia Lecce nella sentenza n. 1376/2022 e da quanto, di fatto, assente, anzi grande assente, nella valutazione miope della Soprintendenza, il Consiglio di Stato ha affermato in modo perentorio *“il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrovoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali...”*.

Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.

Nella medesima linea si inseriscono anche le delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrovoltaici, capaci di “integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi:

- *produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;*
- *la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre delle aree di dimensioni conseguenti;*

- andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;
- la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale;
- la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell'agricoltura;
- il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l'energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno”.

Tali disposizioni devono necessariamente guidare l'Amministrazione competente nella adozione delle determinazioni in materia di autorizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, da assumersi previa approfondita e completa istruttoria che tenga conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco, **nonché delle particolarità dei nuovi sistemi, volti ad una sempre maggiore integrazione tra agricoltura e produzione di energia da fonte rinnovabile.**

Sebbene si trattati di normativa in parte sopravvenuta rispetto alla data di adozione dei provvedimenti impugnati le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici imponevano agli organi regionali, anche nel procedimento in contestazione, di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso **una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR.** E' accaduto, invece, che, sebbene espressamente riferite agli impianti fotovoltaici “a terra”, gli organi competenti hanno applicato tali misure in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione sebbene dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 11 settembre 2023 n. 8258).

Il Consiglio di Stato ha, in altre parole, marcato la differenza tra gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici tradizionali - differenza che non emerge mai nell'istruttoria della Soprintendenza diretta alla salvaguardia di un contesto paesaggistico ormai non rispondente allo stato reale delle cose -, **sconfessando un'eventuale ricostruzione interpretativa volta a delineare il rapporto tra fotovoltaico e agrovoltaico a un mero rapporto di *genus a species*.**

Ma vi è di più.

Soffermandosi sulla compatibilità tra questa nuova tipologia di impianti e il PPTR della Regione Puglia, oltre a evidenziare la necessità di procedere – come si è visto - a un'interpretazione evolutiva e finalistica dello stesso PPTR proprio al fine di realizzare quella tutela ambientale che il medesimo si propone, il Consiglio di Stato ha sottolineato che **“Senonché, come già chiarito dalla sezione (Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122), le linee guida non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l'autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida** (sent. 8258/2023).

Linee Guida, perciò impropriamente e apoditticamente richiamate dalla Soprintendenza, quasi si trattasse di norme imperative, indipendenti dal contesto in cui si inseriscono.

Alla stregua anche di tali considerazioni e della differenza ontologica più volte sottolineata dall'attuale società ricorrente tra impianti agrovoltaici e impianti fotovoltaici al suolo, lo stesso Giudice Amministrativo, con riguardo alla reale incidenza degli impatti cumulativi in relazione agli impianti agrovoltaici, ha statuito che **“Sul punto è sufficiente evidenziare che la DGR n. 22 del 2012 approva i parametri per la valutazione degli impatti cumulativi, limitatamente agli impianti eolici e a “quelli fotovoltaici al suolo”; l'allegato tecnico conferma che l'impatto cumulativo è riferito a tali due tipologie di impianto; da qui la necessità – nelle more di un aggiornamento della normativa regionale - di una motivazione rafforzata idonea a giustificare l'applicazione del regolamento anche ad impianti di nuova generazione e a chiarire se l'area nella quale si intende realizzare l'intervento in esame possa ritenersi già compresa nell'autorizzazione dell'impianto preesistente, solo in parte realizzato, come allegato dalla società appellata”**. (sent. 8258/2023).

Con riguardo poi alla corretta interpretazione dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 e delle Linee Guida Ministeriali, il Consiglio di Stato ha precisato che ***“Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex***

pluribus, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009).

In particolare, il comma 10, del citato art. 12, dispone che le “Linee guida” devono essere approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di «assicurare un corretto inserimento degli impianti”.

La disposizione in esame prevede che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio residuale deve essere individuata nel “principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea”.

Le predette “Linee guida” sono state adottate con il d.m. 10 settembre 2010, il quale, all’allegato 3 indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

La Corte Costituzionale ha affermato (cfr., più di recente, sent. n. 177/2021; 77/2022; 121/2022) che il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato in sede di adozione dell’atto di programmazione ai sensi del d.m. 10.9.2010 (ossia mediante l’individuazione delle c.d. aree non idonee).

Nel caso di specie il Progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti.”

Dal parere della Soprintendenza, non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull’ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l’impianto agrovoltaiico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l’interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.

Né quanto indicato nell’elaborato 4.4.1, parte I, “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili”, accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun

contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltretutto a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

Orbene, in disparte la circostanza che la Soprintendenza, transmodando illegittimamente dalle proprie competenze, si avventuri a qualificare come 'presunto' l'interesse pubblico inerente l'implementazione delle fonti rinnovabili (in evidente polemica con la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno sempre dichiarato il favor della normativa vigente per le fonti rinnovabili in quanto contribuiscono concretamente alla salvaguardia dell'ambiente), va detto che essa, ribadendo una dicotomia ormai obsoleta e inattuale (oltre che distruttiva e inutile), ritiene che tale interesse pubblico alle rinnovabili sia predicabile solo in relazione agli "interessi naturalistici" e non a quelli del paesaggio.

Non è chi non veda come tale impostazione settoriale e angusta sia del tutto aliena da una considerazione sistemica e olistica del rapporto tra ambiente/(fonti rinnovabili)/paesaggio che contraddistingue tutta la normazione vigente riguardante lo sviluppo sostenibile, indirizzato a altresì a porre un freno alla inarrestabile crisi climatica in atto, derivante dall'emissione in atmosfera di quantità spropositate di CO₂. La Soprintendenza, con *visus* limitato, focalizza la propria attenzione esclusivamente su un'interpretazione restrittiva e angusta dell'art. 9 della Costituzione, del tutto in contrasto con la recente modifica della stessa su tale argomento.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il processo attualmente in corso di conformazione del nostro sistema di tutela agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal, risulta orientato a confermare l'impostazione programmatica, di tipo preventivo, che ha caratterizzato la terza epoca del diritto ambientale, con un progressivo rafforzamento del modello autoritativo, in linea con le recenti scelte fatte dal Legislatore europeo.

Le politiche pubbliche di tutela ambientale risultano indirizzate all'attuazione dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per trasformare il Paese in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente e competitiva, climaticamente neutra, e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse limitate.

Costituiscono inequivoca evidenza di questa transizione sostenibile il quadro normativo-strategico-programmatico che trova attualmente il suo pilastro fondamentale nel PNRR con le sue politiche presenti e future: queste politiche, unitamente agli atti di governance, incentrate sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela preventiva dell'ambiente in attuazione del principio DNSH, dovranno essere parametrare e integrate con il principio di tutela ambientale contenuto nel revisionato art.9 Cost., rafforzato dalla nuova conformazione dell'art. 41 Cost., con la finalità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e

privata a fini ambientali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile: Con il che si deve sostenere che il diritto all'ambiente (nelle sue relazioni con il diritto alla salute) in combinato disposto con il dovere costituzionale di tutela intergenerazionale di tutela ambientale, strettamente connesso al dovere di solidarietà sancito dalla stessa Costituzione sin dalla sua fondazione, sono idonei a imporre al legislatore (in primis) e alle amministrazioni (nella fase attuativa) di adottare interventi che consentano la transizione verso un sistema socio-economico-giuridico sostenibile.


In quest'ottica il parere della Soprintendenza, anziché farsi portatore di un interesse pubblico globale (peraltro normativamente – in sede di diritto positivo- circoscritto alla valutazione che il progetto in questione non interferisca con beni tutelati direttamente dal Codice dei beni culturali - si arrocca anacronisticamente su una presunta (questa sì presunta) tutela del paesaggio completamente slegata dal diritto all'ambiente e da una valutazione positiva e concreta dell'interesse pubblico a realizzare impianti da fonti rinnovabili non solo resilienti rispetto ai cambiamenti climatici negativi in atto ma votati al recupero dei terreni agricoli sui quali insistono (trattandosi, per l'appunto nel caso di specie, di un sistema integrato agrovoltico).

Di qui l'assoluta illegittimità, oltre che palese inconferenza e incompetenza del parere della Soprintendenza.


Con osservanza.

Trento, 22 dicembre 2023

HEPV06 S.R.L.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' followed by some illegible characters.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luciano Patruno' in a cursive script.